

Oggetto: linee guida condivise in materia di “Riforma Cartabia” - Settore famiglia

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Prato assieme ai rappresentanti delle varie Associazioni Forensi presenti sul territorio e al Tribunale di Prato ha partecipato ad un tavolo tecnico istituito al fine di approfondire e risolvere le problematiche sorte a seguito dell’introduzione della c.d. “ Riforma Cartabia” nel settore famiglia e persone.

All’esito degli incontri svolti sono state individuate alcune soluzioni organizzative che, d’intesa con l’Ufficio del Tribunale, vengono qui di seguito elencate.

Innanzitutto, l’Ordine prende atto del Provvedimento organizzativo con Protocollo n. 137/23 del 4.10.2023 del Tribunale, sulle modalità di delega al Giudice assegnatario delle cause in materia di *persone, minorenni e famiglie*.

Secondo la Nota Informativa n. FN 175 “Riforma Cartabia” emanata dal Ministero della Giustizia tutti i ricorsi ex articolo 473 bis 47 (rito semplificato) dovranno essere iscritti a contenzioso.

I procedimenti aventi ad oggetto il mutamento di sesso e/o la rettifica del nome dovranno essere iscritti a contenzioso e non sul ruolo di volontaria giurisdizione, in coerenza con quanto risulta sull’applicativo SICID con riferimento ai codici oggetto (111401 e 111402).

QUANTO AI PROCEDIMENTI SU DOMANDA CONGIUNTA EX ARTICOLO 473 BIS 51 C.P.

- A) Modalità di deposito dei ricorsi. Considerato che il ricorso ai sensi dell’articolo 473 bis 12 , comma 2°cpc, deve essere sottoscritto anche dalle parti , si dovrà depositare il file nativo digitale , allegando il file pdf sottoscritto dalle parti personalmente, o viceversa
- B) Il richiamo contenuto nell’articolo 473 bis 51 comma 2° , alle indicazioni di cui all’articolo 473 bis 12 comma 1° numeri 1), 2), 3) e 5) deve intendersi all’articolo 473 bis 12, comma 1°, lettere a), b) c) ed e).
- C) Le indicazioni di cui al medesimo articolo 473 bis 51 comma 2° , relative alle “ *disponibilità reddituali patrimoniali dell’ultimo triennio* “ possono ritenersi in prima battuta documentate con le sole dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni e le buste paga che non sono ricomprese nell’ultima dichiarazione dei redditi, anche in presenza di figli minori e di domande di contenuto economico, considerato che il Giudice può

sempre invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473 bis 12 comma 3° (ex articolo 473 bis 51, comma 3°, ultimo periodo);

D) Ferma la necessità di una dettagliata, per quanto sintetica elencazione “ *degli oneri a carico delle parti, nonché delle indicazioni inerenti la prole e ai rapporti economici* “ di cui all'articolo 473 bis 51 comma 2 , non è necessaria l'allegazione del piano genitoriale.

Resta peraltro sempre ferma la facoltà del Giudice di chiedere, al riguardo, i chiarimenti ritenuti necessari, ex articolo 473 bis comma 3°, ultimo periodo.

E) Preso atto delle modalità di assegnazione e della prassi acquisita la comparizione personale delle parti viene normalmente sostituita dalle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., per cui qualora le parti volessero partecipare fisicamente all'udienza ne dovranno fare menzione preferibilmente nell'intestazione dell'atto introduttivo

F) Anche in presenza di figli minori non si procederà normalmente all'ascolto dei minori (473 bis 4), salva diversa valutazione da parte del giudice designato.

QUANTO AI PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

A) Il piano genitoriale dovrà essere allegato al ricorso e in non in esso integrato. Ciascuna parte potrà provvedere in via autonoma alla redazione del piano genitoriale seguendo le indicazioni di quello divulgato dal CNF.

B) Ferma l'interpretazione restrittiva dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti indifferibili di cui all'articolo 473 bis 15 c.p.c., su richiesta del giudice designato per il procedimento principale verrà aperto un sub procedimento di competenza tabellare del Presidente, salvo delega.

C) Eventuali istanze di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.23 c.p.c, in corso di causa vanno proposte con istanza separata nel fascicolo del procedimento in corso e la cancelleria aprirà un sub procedimento.

D) In caso di deposito di ricorso ex articolo 473 bis 40 e ss. dovrà essere evidenziata nell'intestazione dell'atto che si verte in ipotesi di violenza domestica o di genere.

E) In caso di presenza di più figli minori, rilevata la necessità ai sensi dell'articolo 473 bis 8, di procedere alla nomina del curatore speciale, il giudice nominerà di norma un solo

curatore speciale. salvo vi siano evidenti contrasti tra i fratelli /sorelle che rendano indispensabile procedere alla nomina di più curatori speciali. Fatte salve ipotesi di necessità ed urgenza, la valutazione sulla nomina di un curatore speciale ai minori è riservata al giudice designato alla trattazione del procedimento.

F) Nell'invito alla mediazione familiare, ex articolo 473 bis 10, dovrà essere inserito dal Tribunale di Prato un termine congruo per provvedere al deposito del verbale di mediazione negativo dove andrà annotato il numero degli incontri effettivamente svolti dalle Parti.

G) Quanto alle allegazioni richieste dall'articolo 473 bis 12, a precisazione di quanto già indicato dalla legge, le Parti concordano che saranno ritenute necessarie e sufficienti le seguenti produzioni:

--comma 3° lettera A) : dichiarazioni dei redditi degli anni tre anni corredate dalle buste paga non ricomprese nell'ultima dichiarazione dei redditi. Qualora una parte non abbia reddito dovrà produrre relativa attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ;

--comma 3° lettera B) : con riguardo alla documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati nonché di quote sociali dovranno essere prodotti le visure catastali per gli immobili, contratti di locazione, visure del PRA e visure CCIAA;

--comma 3° lettera C): gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, anche cointestati, e comprensivi dei relativi movimenti.

QUANTO AL CUMULO DOMANDE DI SEPARAZIONE E SCIoglIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO

Il cumulo di domanda di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è ritenuto ammissibile in caso di domanda congiunta, così come domanda contenziosa. Tale interpretazione resta operativa fintanto che non interverrà la Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale, fermo restando poi l'adeguamento all'indirizzo prospettato

In merito al C.U. allo stato e in assenza di diverse indicazioni ministeriali l'Ufficio richiede il pagamento di un solo contributo.